

Letto e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
*F.to Dr. Bertolami Girolamo*

**L'ASSESSORE ANZIANO**  
*F.to Arch.Truscello Carmelo*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dr.Giuseppe Torre*

La presente è copia conforme all'originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e d'Ufficio.

Novara di Sicilia, 18.12.2020

**Il Segretario Comunale**  
*Dott. Giuseppe Torre*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
*(ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/1991)*

**REG. PUBBL. N° 935**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 17.12.2020, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Novara di Sicilia **17.12.2020**

**L' Addetto**  
*F.to Salvatrice Ferrara*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dr.Giuseppe Torre*

**S I A T T E S T A**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il . . . , decimo giorno dalla relativa pubblicazione.

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Novara di Sicilia, 17.12.2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dr.Giuseppe Torre*

	<b>COMUNE DI NOVARA DI SICILIA</b> Città Metropolitana di Messina N° 94 Reg. Del 17.12.2020 <b>COPIA DI DELIBERAZIONE</b> <b>DELLA GIUNTA COMUNALE</b>
---	--

**Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE - ANNO 2021 - PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELLA DIPENDENTE D.SSA MARIA TINDARA MUSCARA' - ASSISTENTE SOCIALE - CAT DI - DA PARTE DEL COMUNE DI PIRAINO - ART. 14 CCNL DEL 22.01.2004 - CONFERMA MODIFICA D.O. DI CUI ALLA DELIB. G.M. N° 80/2017 AD INVARIANZA DI SPESA COMPLESSIVA**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **14,10** nella consueta sala delle adunanze sita nel Palazzo Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

La seduta si svolge in videoconferenza attraverso il collegamento al link "<https://meet.jit.si/Comunedinovara;>" ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.L. 17.03.2020 n. 18 e della Circolare n° 10 del 27.03.2020 emanata dal Dipartimento Reg.le delle Autonomie Locali dell'Assessorato Reg.le delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

All'appello risultano:

		PRESENTI/ASSENTI
<b>1. BERTOLAMI GIROLAMO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>2. BUEMI SALVATORE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>3. DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>4. GULLO PAMELA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Assente</b>
<b>5. TRUSCELLO CARMELO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>TOTALE</b>		Presenti 4    Assenti 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale **Dr. GIUSEPPE TORRE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco pro-tempore **Dr. GIROLAMO BERTOLAMI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto specificato.

Parere del Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Parere del Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile: **FAVOREVOLE.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTI i su riportati pareri espressi ai sensi dell'art. 12 comma 1 della Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000;

VISTA ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

RAVVISATA l'opportunità di approvare tale proposta in quanto rispondente alle esigenze di questa amministrazione;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE. LL.;


AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

**APPROVARE** la proposta di deliberazione, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria interamente, avente per oggetto: **"APPROVAZIONE CONVENZIONE - ANNO 2021 - PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELLA DIPENDENTE D.SSA MARIA TINDARA MUSCARA' - ASSISTENTE SOCIALE - CAT D1 - DA PARTE DEL COMUNE DI PIRAINO - ART. 14 CCNL DEL 22.01.2004 - CONFERMA MODIFICA D.O. DI CUI ALLA DELIB. G.M. N° 80/2017 AD INVARIANZA DI SPESA COMPLESSIVA "**.

Dichiarare con separata unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91, la presente immediatamente esecutiva.

**REGIONE SICILIANA - COMUNE DI NOVARA DI SICILIA -**

<b>PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE</b>	
<b>PROPONENTE</b> SINDACO	<b>SETTORE INTERESSATO</b> AREA AMMINISTRATIVA
<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE CONVENZIONE - ANNO 2021 - PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELLA DIPENDENTE D.SSA MARIA TINDARA MUSCARA' - ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 - DA PARTE DEL COMUNE DI PIRAINO - ART. 14 CCNL DEL 22/01/2004 - CONFERMA MODIFICA D. O. DI CUI ALLA DELIBERA G. M. N. 80/2017 AD INVARIANZA DI SPESA COMPLESSIVA.</b>
<p>Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23/12/2000 n. 30, che testualmente recita:</p> <p>1) su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile".</p> <p>Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:</p>	
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole</p> <p>.....</p> <p>Data 17 dicembre 2020</p> <p align="center">IL RESPONSABILE</p> 
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole</p> <p>Data 17/12/2020</p> <p align="center">IL RESPONSABILE</p> 
<b>DELIBERAZIONE NUMERO</b> 94	<b>IL VERBALIZZANTE</b>





## COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

Città Metropolitana di Messina

### Proposta di deliberazione per la Giunta Municipale

**OGGETTO: Approvazione convenzione – anno 2021 - per l'utilizzo congiunto della dipendente d.ssa Maria Tindara MUSCARA' – Assistente Sociale – Cat D1 - da parte del Comune di Piraino - art. 14 CCNL del 22.01.2004 – Conferma modifica D.O. di cui alla delib. G.M. n° 80/2017 ad invarianza di spesa complessiva**

#### Premesso:

- **Che** con nota prot. 17545 del 14/12/2020 il Comune di Piraino ha richiesto nulla-osta ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 per l'utilizzo temporaneo, anche per l'anno 2021, della dipendente d.ssa Maria Tindara MUSCARA' – Assistente Sociale - Cat. D - Pos. Econ. D1, per ivi consentirgli di prestare servizio, per dodici ore aggiuntive da concentrarsi in due giorni a settimana fino alla fine dell'anno;

- **Che** ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 è espressamente previsto che *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione."*

- **Dato atto** che per effetto delle precedenti deliberazioni G.M. n° 80 del 05/12/2017 e dell'ulteriore deliberazione G.M. n° 20 del 13/03/2018 oltre che della deliberazione G.M. n° 29 del 28/05/2020 il Comune di Novara di Sicilia ha rimodulato la propria dotazione organica e la struttura organizzativa dell'Ente mantenendo, in tale contesto, la figura dell'assistente sociale quale dipendente di ruolo a tempo indeterminato e part-time a 24 ore settimanali;

- **Che** come già evidenziato nelle precedenti deliberazioni, all'interno della dotazione organica di questo Ente esiste spazio, infatti, per l'ampliamento dell'utilizzo orario della dipendente in questione stante l'esistenza in organico di un ulteriore posto di Cat. D – Istruttore Direttivo Amministrativo la cui previsione di reclutamento è prevista, in maniera flessibile, fino ad un massimo di 24 ore settimanali;

- **Che** peraltro tali previsioni possono ulteriormente essere ampliate, a seguito di accertamento della valutazione circa la potenzialità assunzionale ed organizzativa da condursi alla luce dei nuovi principi stabiliti dall'art. 6 del D.Lgs 165/2001 nel testo da ultimo modificato da dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. in forza del quale *"In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente"*;

- **Che** tale concetto, già espresso normativamente è stato ripreso e ribadito anche dal D.M. del 08/05/2018 Vistato ed Annotato al n° 1548 del 14/05/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale, recante la **"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA"** Registrato presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 - Reg.ne - Succ 1477 - Pubblicata in

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018 presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 - Reg.ne - Succ 1477 - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018, nonché, sul sito on-line del Dipartimento Funzione Pubblica con cui sono state dettate le nuove linee guida per la redazione dei Programmi Triennali del Fabbisogno del personale che, in armonia con i nuovi principi costituiscono ormai un tutt'uno con gli strumenti di pianificazione organizzativa ed assunzionale di ogni Ente e vanno, quindi, redatti in maniera armonica ed entro i limiti imposti dai nuovi limiti di cui al **DPCM 17 Marzo 2020, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 107, e recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"**;

- **Che** nel caso di utilizzo congiunto della dipendente in questione entrambi i Comuni, senza alcun detrimento, in via di fatto dell'attuale livello di impegno a Novara di Sicilia, verrebbero anzi a poter fruire di possibili sinergie operative con scambio bilaterale di buone prassi e di opportunità informative anche in termini di perfezionamento di procedure ed adempimenti nel campo delle attività e strategie di intervento nel settore sociale e socio-educativo che possono essere attivate soltanto nel caso in cui si possa pervenire a condensare le reciproche esperienze di lavoro e di contesto organizzativo;

- **Che** quindi, nel caso di attivazione del predetto utilizzo congiunto, previa elevazione a 36 ore settimanali della consistenza organica e, correlativamente, anche di quella contrattuale dell'attuale figura dell'unico Assistente Sociale prevista nella D.O. in parziale modifica, quindi, a quanto già indicato nella deliberazione G.M. n° 80 del 05/12/2017, e nelle successive deliberazioni G.M. n° 20 del 13/03/2018 e n° 29 del 28/05/2020, il Comune di Novara di Sicilia risulta favorevole, anche per l'anno 2021, all'utilizzo congiunto dell'Assistente Sociale d.ssa Muscarà, la quale, nell'ambito del proprio complessivo range di utilizzo, come sopra rimodulato, effettuerà dodici ore settimanali presso il Comune di Piraino, da concentrarsi in due giorni a settimana, così come richiesto nell'istanza prot. 17455 del 14/12/2020;

- **Dato atto** che anche in conseguenza dell'ampliamento di utilizzo contrattuale quivi disposto questo Ente rispetta ampiamente i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e segg. della Legge 296/2006 in tema di spesa di personale, tutt'oggi ancora applicabili;

- **Che**, peraltro, essendo invariato l'utilizzo di fatto della dipendente in questione da parte del Comune di Novara di Sicilia ed essendo convenzionalmente improntati i rapporti economici fra gli Enti sulla base della sostanziale autonomia e separazione nessun aumento, in concreto, della spesa del personale verrà a determinarsi a carico di questo Ente in conseguenza dell'attivazione di detto utilizzo congiunto;

- **Che** l'indicata modifica alla D.O. effettuata, si ribadisce a sostanziale invarianza di spesa rispetto alla precedente ha carattere transitorio essendo legata funzionalmente alla condizione di utilizzo congiunto contestualmente attivata per la figura dell'Assistente sociale con il Comune di Piraino;

- **Che**, pertanto, per tutto il periodo di utilizzo congiunto della d.ssa Muscarà da parte dei Comuni di Piraino e Novara di Sicilia la D.O. di questo Ente resta modificata nel senso che:

- la previsione corrispondente al posto attualmente vacante di Cat D – Istruttore Direttivo Amministrativo - all'interno dell'Area Amministrativa già prevista e stabilita per un max di 24 ore settimanali viene aumentata e prevista come posto a tempo pieno (36 ore settimanali);
- e correlativamente, per tutto il periodo di utilizzo congiunto da parte dei Comuni di Piraino e Novara di Sicilia, la consistenza organica e contrattuale dell'attuale figura dell'unico Assistente Sociale prevista nella D.O. di questo Ente, a parziale modifica di quanto già indicato nella deliberazione G.M. n° 80 del 05/12/2017, viene transitoriamente aumentata di n° 12 ore settimanali onde consentire lo "scavalco condiviso" della dipendente in questione senza detrimento, quindi, del suo impegno lavorativo a Novara di Sicilia;



- **Visto** l'allegato schema di convenzione con cui potranno essere regolati i rapporti tra i due Enti per l'utilizzazione congiunta del dipendente di ruolo con contratto part-time del Comune di Novara di Sicilia, d.ssa Maria Tindara Muscarà;

- **Acquisito**, anche in tal senso, il parere favorevole del Responsabile del servizio amministrativo in ordine alla regolarità Tecnica oltre al parere favorevole del Responsabile del servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa;

- **RITENUTO** di provvedere in merito;

- **VISTO** l'art 36 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, così come modificato dall'art. 4 del D.L. 31/08/2013 n. 101 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- **VISTO** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato, in via definitiva, con deliberazione di Giunta Comunale n° 123 del 06/12/2016 e la successiva deliberazione G.M. n° 80 del 05/12/2017 di rimodulazione della dotazione organica e della struttura organizzativa dell'Ente;
- **VISTO** il vigente C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali;
- **VISTO** il D.Lgs.n. 66 del 08.04.2003 di attuazione delle Direttive CEE in materia di orario di lavoro;
- **VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267;
- **VISTA** la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48;
- **VISTA** la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;
- **VISTA** la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;
- **VISTO** il DPCM 17 Marzo 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 107, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni";
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità Comunale;
- **VISTO** lo Statuto Comunale;

### SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

1) – **DI CONFERMARE**, per tutto il periodo di durata della stipulanda convenzione, la modifica transitoria, della consistenza organica e, correlativamente, anche di quella contrattuale dell'attuale figura dell'unico Assistente Sociale prevista nella D.O. già approvata con la precedente deliberazione G.M. n° 80 del 05/12/2017 aumentandola a 36 ore settimanali e prevedendo, nello specifico che per tutta la durata dell'utilizzo congiunto della predetta figura da parte dei Comuni di Piraino e Novara di Sicilia, per l'anno 2021, la D.O. di questo Ente resta modificata nel senso che:

- la previsione corrispondente al posto attualmente vacante di Cat D – Istruttore Direttivo Amministrativo - all'interno dell'Area Amministrativa già prevista e stabilita per un max di 24 ore settimanali viene aumentata e prevista come posto a tempo pieno (36 ore settimanali);
- e correlativamente, per tutto il periodo di utilizzo congiunto da parte dei Comuni di Piraino e Novara di Sicilia, la consistenza organica e contrattuale dell'attuale figura dell'unico Assistente Sociale prevista nella D.O. di questo Ente, a parziale modifica di quanto già indicato nella deliberazione G.M. n° 80 del 05/12/2017, viene transitoriamente aumentata di n° 12 ore settimanali onde consentire lo "scavalco condiviso" della dipendente in questione senza detrimento, quindi, del suo impegno lavorativo a Novara di Sicilia;

2) – **DI ACCOGLIERE**, conseguentemente, nei termini indicati nella parte narrativa del presente atto, la richiesta di utilizzo congiunto della dipendente d.ssa Maria Tindara Muscarà – Assistente Sociale – Cat. D1 del vigente CCNL avanzata dal Comune di Piraino con nota prot. n° 17545 del 14/12/2020;

3) – **DI DARE ATTO** che la disponibilità all'utilizzo congiunto della dipendente d.ssa Muscarà viene accordata da parte del Comune di Novara di Sicilia al Comune di Piraino, per il periodo gennaio-dicembre 2021, salva eventuale proroga da formalizzarsi con successivo atto deliberativo;

4) – **CHE** in forza di quanto sopra stabilito, la d.ssa Muscarà, nell'ambito del proprio complessivo range di utilizzo, come sopra rimodulato, effettuerà dodici ore settimanali presso il Comune di Piraino, da concentrarsi in due giorni a settimana;

5) – **DI DARE ATTO** che in conseguenza del citato utilizzo congiunto, i due Comuni, senza alcun detrimento, in via di fatto, del loro attuale livello di impegno e della loro consistenza di personale, verrebbero comunque a poter fruire di possibili sinergie operative con scambio bilaterale di buone prassi e di opportunità informative anche in termini di perfezionamento di procedure ed adempimenti nel campo delle attività e strategie di intervento nel settore sociale e socio-educativo che possono essere attivate soltanto nel caso in cui si possa pervenire a condensare le reciproche esperienze di lavoro e di contesto organizzativo;

6) – **DI DARE ATTO** che l'indicata modifica alla D.O. effettuata, si ribadisce, a sostanziale invarianza di spesa rispetto a quanto già stabilito dalla precedente deliberazione G.M. n° 29 del 28/05/2020 riveste carattere essenzialmente transitorio essendo legata funzionalmente alla condizione di utilizzo congiunto contestualmente attivata per la figura dell'Assistente sociale con il Comune di Piraino sicchè la stessa verrà automaticamente caducata in conseguenza dell'eventuale interruzione o cessazione, per qualsiasi causa dell'utilizzo congiunto quivi accordato;

7) – **DI DARE ATTO** che anche in conseguenza del predetto ampliamento di utilizzo contrattuale che con il presente provvedimento viene disposto l'Ente rispetta ampiamente i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti della Legge 296/2006 in tema di spesa di personale dal momento che essendo convenzionalmente improntati i rapporti economici fra gli Enti sulla base della sostanziale autonomia e separazione nessun aumento, in concreto, della spesa del personale verrà a determinarsi a carico di questo Ente in conseguenza dell'attivazione di detto utilizzo congiunto;

8) - **DI APPROVARE** a tal fine, lo schema di convenzione allegata al presente provvedimento con la quale verranno regolati i rapporti tra i due Enti per l'utilizzazione congiunta della dipendente di ruolo del Comune di Novara di Sicilia, d.ssa Maria Tindara Muscarà;

9) – **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Amministrativa di procedere alla stipula della convenzione e ad ogni altro adempimento consequenziale;

10) – **DI DARE ALTRESÌ MANDATO** al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria di espletare tutti gli atti successivi, ivi compreso il relativo impegno di spesa;

11) – **DI INVIARE** copia della deliberazione di approvazione del presente atto al Segretario Comunale, al Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Novara di Sicilia, alla d.ssa Maria Tindara Muscarà, ed al Comune di Piraino per i successivi adempimenti di rispettiva competenza;

12) - **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere.

Novara di Sicilia, li 17/12/2020

Il Resp.le Area Amministrativa  
Segretario Comunale  
f.to dr. Giuseppe TORRE

IL PROPONENTE  
Sindaco  
F.to Dr. Girolamo BERTOLAMI





COMUNE DI NOVARA DI SICILIA



COMUNE DI PIRAINO

## SCHEMA DI CONVENZIONE

ART. 14 del CCNL del 22/01/2004

### UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI PIRAINO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

Periodo *gennaio-dicembre 2021*

Addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno duemila \_\_\_\_\_

TRA

a) il **Comune di NOVARA DI SICILIA**, rappresentato dal Responsabile del Settore Amministrativo pro tempore, dr. Giuseppe TORRE che interviene nel presente atto in quanto autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato presso la sede municipale in Piazza G. Sofia – cod. fisc. 00358500833;

E

b) il **Comune di PIRAINO**, rappresentato dal Responsabile dell'Area Amministrativa pro tempore, \_\_\_\_\_ che interviene nel presente atto in quanto autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato presso la sede Municipale in Via Dante Alighieri n° 7 - cod. fisc. **86000450832**

Premesso

- che l'art. 14, comma 1, primo periodo del CCNL del 22/01/2004 prevede che *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione."*

- che con nota prot 17545 del 14/12/2020 il Comune di Piraino ha richiesto ai sensi della disposizione di cui sopra, l'utilizzazione della dipendente d.ssa Maria Tindara MUSCARA' – Assistente Sociale - Cat. D. - Pos. Econ. D1, per ivi consentirgli di prestare servizio, per dodici ore concentrate in due giorni a settimana, per il periodo gennaio-dicembre 2021;

- che il Comune di Novara di Sicilia ha prestato il suo assenso all'utilizzo richiesto giusta deliberazione di G.M. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che anche il dipendente in questione, con la sottoscrizione della presente formalizza, per quanto di propria spettanza, il suo assenso all'utilizzo richiesto congiunto presso i due Comuni convenzionandi;

- che per meglio disciplinare le modalità di utilizzo del dipendente le parti hanno inteso regolamentare mediante apposito accordo convenzionale i loro reciproci rapporti definendo, tra l'altra, in applicazione diretta di quanto disposto dall'art. 14 del CCNL del 22.01.2004, il tempo di

lavoro di assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo della lavoratrice, - che la dipendente interessata ha espresso il consenso all'utilizzo di che trattasi;

TUTTO CIO PREMESSO

le parti conte sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

#### Art. 1

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### Art. 2

Il Comune di Novara di Sicilia consente ed autorizza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e fino al prossimo 31 dicembre 2021 l'utilizzo da parte del Comune di Piraino, della propria dipendente d.ssa Maria Tindara Muscarà, inquadrata nella categoria D, posizione economica D/1 con profilo professionale di Assistente Sociale, al fine di impiegarla per i fini istituzionali di tale Ente nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo in conformità a quanto disposto dall'art. 14 del CCNL del 22/01/2004.

#### Art. 3

La dipendente farà capo per le funzioni svolte a ciascuna delle due Amministrazioni per le rispettive funzioni che verranno svolte nel loro reciproco interesse.

Il rapporto di lavoro sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Comune di Novara di Sicilia, per la parte di propria spettanza e, per l'ulteriore parte di propria competenza, dal Comune di Piraino.

Il rapporto di lavoro resta comunque incardinato presso il Comune di Novara di Sicilia nella cui dotazione organica la dipendente in questione continuerà ad essere inserito in via esclusiva.

#### Art. 4

La dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso gli Uffici dei singoli Comuni in misura pari a 24 ore settimanali presso il Comune di Novara di Sicilia e per ulteriori 12 ore settimanali, da concentrarsi in due giornate, presso il Comune di Piraino.

Nello specifico, la d.ssa Maria Tindara Muscarà presterà servizio presso il Comune di Piraino nei giorni di Venerdì e sabato mattina di ogni settimana e per le restanti giornate presso il Comune di Novara di Sicilia negli ordinari orari di servizio attualmente in vigore presso il predetto Ente.

In caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati.

#### Art. 5

I rapporti finanziari tra gli Enti saranno ispirati ai principi dell'autonomia e della equa ripartizione degli oneri, pertanto la spesa relativa al trattamento economico fondamentale ed accessorio del dipendente sarà ripartita proporzionalmente alle ore lavorate in ciascun Ente.

Le spese relative allo stipendio, alle indennità accessorie ed ai relativi oneri riflessi dovute alla d.ssa Maria Tindara Muscarà per l'attività da questa prestata in favore del Comune di Novara di Piraino saranno corrisposte direttamente da questo Ente.

Analogamente, spetta al Comune di Piraino provvedere al pagamento diretto in favore della d.ssa Maria Tindara Muscarà di tutte le voci retributive e stipendiali a questo spettanti per le prestazioni lavorative che verranno ivi effettuate.

Le parti prendono atto che il Comune di Piraino, per la propria parte di utilizzo potrà avvalersi, nei confronti della dipendente d.ssa Maria Tindara Muscarà, degli istituti previsti dagli articoli da 8 ad 11 del CCNL del 31/03/1999.

Quanto sopra anche in considerazione del disimpegno di eventuali adempimenti che richiedono particolare professionalità e competenza nell'Area dei Servizi Sociali delle quali sussistono correlative esigenze organizzative e/o funzionali da parte dello stesso Comune di Piraino.



In tal caso, resta integralmente a carico del Comune di Piraino il pagamento di eventuali indennità di funzione e/o di posizione, ovvero di risultato, che dovranno essere parametrati in base ad autonome valutazioni dell'Ente utilizzatore entro i limiti stabiliti dal vigente CCNL.

Il Comune di Piraino, ricorrendone i presupposti di legge, resta infine onerato del pagamento dei rimborsi per spese di missione conseguenti ai trasferimenti che la dipendente dovrà affrontare per recarsi da una sede di lavoro all'altra e per il successivo rientro a Novara di Sicilia, in attuazione del disposto di cui all'art. 14, comma 6, del CCNL del 22/01/2004.

Si dà atto che tali rimborsi non rientrano nelle ipotesi limitative previste dall'art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010 convertito in legge 122/2010 e restano, quindi, disciplinati secondo le regole ordinarie previgenti.

Allo stesso modo, resta a carico di ognuno dei due Enti il pagamento di somme per eventuali incentivi specifici da corrispondere sulla base del lavoro prestato esclusivamente in favore dell'uno o dell'altro Comune.

#### **Art. 6**

Il rapporto di lavoro della d.ssa Maria Tindara Muscarà resta disciplinato, oltre che dal CCNL, dagli atti regolamentari adottati autonomamente dai singoli Enti relativamente alle prestazioni eseguite presso ognuna delle distinte sedi.

In particolare, il dipendente resta assoggettato alla responsabilità disciplinare presso il Comune di Novara di Sicilia, ovvero, presso il Comune di Piraino in relazione alle eventuali violazioni commesse in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa presso l'una o l'altra sede comunale.

#### **Art. 7**

La presente autorizzazione all'utilizzo, con le modalità sopra indicate, ha validità fino al prossimo 31.12.2021 e potrà essere ulteriormente prorogata con l'accordo delle parti previa adozione di apposito e formale atto deliberativo.

#### **Art. 8**

Resta in facoltà delle parti di risolvere in qualunque momento la presente convenzione previo preavviso scritto a mezzo di raccomandata a.r di giorni quindici.

Medesima facoltà viene riconosciuta anche al dipendente che potrà in qualunque momento, e con preavviso scritto di giorni quindici, revocare il proprio consenso all'utilizzo.

Letto, confermato e sottoscritto,

per il Comune di Novara di Sicilia

per il Comune di Piraino

per accettazione e consenso  
la dipendente  
d.ssa Maria Tindara MUSCARA'